



COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 19 del 22/04/2024

Oggetto: APPROVAZIONE "REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA".

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **22** del mese di **Aprile** alle ore **19:00**, nella Sede Comunale, convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

(omissis il verbale)

Presiede il Il Sindaco Dott. Gabriele Toti

Dei componenti il Consiglio Comunale:

1	TOTI GABRIELE	SINDACO
2	GROSSI FEDERICO	Consigliere
3	SCADUTO GIOSAFAT	Consigliere
4	BONCIOLINI CHIARA	Consigliere
5	DURANTI ILARIA	Consigliere
6	ARINGHIERI MONICA	Consigliere
7	BOCCIARDI ALBO	Consigliere
8	BANCHINI DAVIDE	Consigliere
9	BOLDRINI DAVID	Consigliere
10	FATTICIONI ROSSANO	Consigliere
11	GAMBINI DARIA	Consigliere
12	FANTOZZI LAURA	Consigliere
13	COLOMBINI ALBA	Consigliere
14	GHIRIBELLI MONICA	Consigliere
15	SGUEO NICOLA	Consigliere
16	ROSSI AURORA	Consigliere
17	TRASSINELLI LUCA	Consigliere

PRESENTE	ASSENTE
P	
P	
P	
P	
P	
	AG
	AG
P	
P	
P	
	A
P	
P	
P	
P	
P	
	A

TOTALE

13	4
-----------	----------

Partecipa alla seduta il Segretario Generale D.ssa **Adriana Viale** incaricato della redazione del verbale.

Il Sindaco, con il consenso del Consiglio Comunale, pone in discussione il punto n. 7 antecedentemente al punto n. 6 all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 7 D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” il quale prevede che “*Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni*”;

Ritenuto opportuno adottare un regolamento di Polizia Urbana, per rispondere alle attuali problematiche di sicurezza urbana e qualità della vita;

Atteso che tale necessità nasce anche dall'esigenza di dotare il Comune di Castelfranco di Sotto di un corpus normativo al passo coi tempi e con le problematiche attuali, in grado di favorire una più serena e pacifica convivenza nell'abitato, attraverso l'essenziale collaborazione dei cittadini e nel contempo costituisca un moderno ed efficace strumento di lavoro per gli interventi della Polizia Municipale e delle altre Forze di Polizia, in rispondenza dei principi costituzionali;

Preso atto che nel corso degli anni si sono modificate le abitudini sociali, gli usi e le consuetudini locali, con la nascita di fenomeni che richiedono un ordinamento utile ad una migliore civile convivenza;

Ritenuto che questo nuovo regolamento di Polizia Urbana dovrà essere un valido strumento per favorire una migliore e civile convivenza per i cittadini, ai quali viene oltremodo richiesta la collaborazione per garantire e mantenere il territorio comunale sempre più vivibile;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali” e successive modificazioni e integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 6 del Regolamento dei controlli interni, che si allega all'originale del presente atto;

Dato atto altresì che per il presente atto, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, si prescinde dal rilascio del parere di regolarità contabile;

Il Consigliere Comunale Monica Ghiribelli del Gruppo di Minoranza “Centrodestra per Castelfranco” comunica la sua dichiarazione di voto di astensione sulla presente proposta di deliberazione;

Il Consigliere Comunale Aurora Rossi del Gruppo di Minoranza “Gruppo Misto” comunica la sua dichiarazione di voto di astensione sulla presente proposta di deliberazione;

Il Sindaco, con il consenso del Consiglio Comunale, da atto che al comma 2 dell'art. 6, per una maggiore chiarezza occorre inserire dopo “...ad esporre all'esterno” le seguenti parole: “in posizione ben visibile”;

Pertanto con voti favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 4 (Colombini, Ghiribelli, Sgueo, Rossi) su n. 13 Consiglieri presenti e n. 9 Consiglieri votanti, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

DELIBERA

1. Di approvare il “REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA”, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

Inoltre, considerata l’urgenza del presente provvedimento;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con:

voti favorevoli n. 9;

voti contrari nessuno;

astenuti n. 4 (Colombini, Ghiribelli, Sgueo, Rossi);

su n. 13 Consiglieri presenti e n. 9 Consiglieri votanti, voti resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente atto verrà pubblicato all’Albo on-line del Comune e diverrà esecutivo ai sensi, rispettivamente, dell’art. 124, comma 1 e dell’art. 134, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 267/00.

La trascrizione integrale di tutti gli interventi verrà allegata alla deliberazione consiliare n. 15 di data odierna.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Adriana Viale

Il Sindaco

Gabriele Toti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1. Finalità	3
Articolo 2. Campo di applicazione.....	3
TITOLO II - TUTELA DEGLI SPAZI PUBBLICI	4
Articolo 3. Spazi ed aree pubbliche	4
Articolo 4. Atti vietati	5
Titolo III – TUTELA DEL DECORO E SICUREZZA URBANA.....	6
Articolo 5. Addobbi e festoni senza fini pubblicitari.....	6
Articolo 6. Uso dei dispositivi antifurto.....	6
Articolo 7. Manutenzione dei marciapiedi.....	7
Articolo 8. Manutenzione degli edifici e delle aree	7
Articolo 9. Divieto di compiere determinati atti	8
Articolo 10. Operazioni di svuotamento e spurgo dei pozzi neri.....	8
Articolo 11. Vasche e fontane pubbliche	9
Articolo 12. Pulizia del suolo e dell’abitato.....	9
Articolo 13. Scarico acque reflue e carico dell'acqua per autocaravan.....	10
Articolo 14. Sgombero neve	10
Articolo 15. Rami e siepi	10
Articolo 16. Campi e fossati.....	11
Articolo 17. Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci	12
Articolo 18. Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali.....	12
Articolo 19. Depositi esterni	12
Articolo 20. Disciplina della mendicITÀ nel territorio comunale.....	12
Articolo 21. Divieti specifici.....	13
Articolo 22. Campeggio	13
Articolo 23. Misure a tutela del decoro di particolari luoghi.....	13
TITOLO IV - NORME DI TUTELA AMBIENTALE.....	14
Articolo 24. Tutela ambientale.....	14
Articolo 25. Smaltimento dei rifiuti	14
Articolo 26. Concimazioni	14
Articolo 27. Accensioni di fuochi	15
TITOLO V – PUBBLICA INCOLUMITA’	16
Articolo 28. Recinzioni di aree confinanti col suolo pubblico.....	16
Articolo 29. Protezioni a pozzi, cisterne e simili	16
Articolo 30. Oggetti posti sui davanzali e affissi agli edifici	17
Articolo 31. Aree cortilive e chiostre	17
Articolo 32. Segnalazioni per verniciature.....	17
TITOLO VI – ATTIVITA’ RUMOROSE.....	17
Articolo 33. Tutela dai rumori	17
Articolo 34. Attività produttive ed edilizie rumorose	18
Articolo 35. Disciplina dei mestieri girovaghi.....	19
Articolo 36. Uso di strumenti rumorosi per allontanare i volatili	19

TITOLO VII - TUTELA E TENUTA DEGLI ANIMALI	19
Articolo 37. Obblighi del responsabile di un animale.....	19
Articolo 38. Cani	20
Articolo 39. Detenzione di animali ad uso amatoriale e da cortile	21
Articolo 40. Ricovero per gli animali	22
Articolo 41. Misure di prevenzione contro il diffondersi delle zanzare	22
TITOLO VIII - VARIE	23
Articolo 42. Contrassegni del Comune	23
Articolo 43. Sanzioni	23
Articolo 44. Sanzioni amministrative accessorie	23
Articolo 45. Sospensione di una determinata attività.....	24
Articolo 46. Sanzione accessoria in caso di violazione del divieto di campeggio.....	24
TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	24
Articolo 47. Abrogazioni di norme	24
Articolo 48. Entrata in vigore.....	24
Articolo 49. Rinvio dinamico.....	25
Articolo 50. Ulteriori responsabilità	25

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità delle normative regionali e dello Statuto del Comune di Castelfranco di Sotto, disciplina comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita dei cittadini, al fine di salvaguardare e tutelare la convivenza civile, la sicurezza degli stessi, nonché al fine di garantire la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita, dell'ambiente e degli spazi urbani.
2. Con tale Regolamento il Comune di Castelfranco di Sotto intende tutelare la vivibilità, l'igiene ed il pubblico decoro, nonché la quiete e la tranquillità delle persone e disciplinare altresì i mestieri e le attività produttive per gli aspetti che incidono su tali beni e valori.
3. Sulla base dei principi dettati dal presente Regolamento gli appartenenti alla Polizia Municipale opereranno, prioritariamente, per prevenire la commissione degli illeciti e per la risoluzione dei conflitti tra privati, con l'eventuale ausilio degli altri Servizi comunali.

Articolo 2. Campo di applicazione

1. Le norme del presente Regolamento si applicano:
 - a) a tutti gli spazi ed aree pubbliche, nonché a quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio;
 - b) alle zone agricole individuate dal vigente strumento urbanistico, alle aree boscate e ai fabbricati posti in zona agricola o collegati all'attività agronomica;
 - c) ai fabbricati, agli spazi ed aree private, fatte salve le disposizioni normative.
2. Ai fini del presente Regolamento è considerato bene comune in generale tutto lo spazio urbano, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Urbanistico Edilizio;
 - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le acque interne;
 - d) i monumenti e le fontane;
 - e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedente.
3. Ai sensi del presente Regolamento, si intende:

- a) per fruizione di beni comuni, il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento; la fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni;
- b) per utilizzazione di beni comuni, l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato; l'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione;
- c) per sicurezza urbana, il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile;
- d) per pubblica incolumità, l'insieme delle precauzioni adottate per preservare la collettività cittadina da situazioni anche di potenziale pericolo, danno, malattia e calamità;
- e) per convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro, tutti i comportamenti e le situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività e del civile impiego del tempo libero, nonché l'insieme degli atti che rendono l'aspetto urbano conforme alle regole di decenza comunemente accettate;
- f) per pubblica quiete e tranquillità delle persone, la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, anche singoli, sia nel normale svolgimento delle occupazioni che nel riposo;
- g) per disciplina dei mestieri e delle attività lavorative, la disciplina dei mestieri ambulanti di qualsiasi tipo, delle attrazioni, dei trattenimenti e degli spettacoli viaggianti, di alcuni aspetti relativi alle attività commerciali, artigianali e industriali, nonché ogni altra attività lavorativa esercitata in qualsiasi forma, fatte salve le norme statali, regionali e comunali in materia.

TITOLO II - TUTELA DEGLI SPAZI PUBBLICI

Articolo 3. Spazi ed aree pubbliche

1. È vietato occupare e/o alterare in qualsiasi modo o per qualsiasi ragione il suolo pubblico senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione dall'Autorità Competente e salvo la rimessa in pristino alla situazione antecedente allo svolgimento della richiesta occupazione.
2. L'Amministrazione Comunale promuove ed incentiva, anche attraverso progetti di arredo urbano, interventi finalizzati alla riqualificazione e/o valorizzazione di spazi centrali e periferici, quali vie, piazze, aree verdi o di pertinenza di edifici pubblici o di uso pubblico.

Articolo 4. Atti vietati

1. Su tutto il territorio del Comune di Castelfranco di Sotto, a salvaguardia della sicurezza e del decoro, salvo che il fatto costituisca reato, è vietato:
 - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) lavare i veicoli e scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private nelle aree pubbliche;
 - c) imbrattare con graffiti o scritte i muri degli edifici pubblici e privati, i monumenti, i manufatti i beni strumentali al servizio della città;
 - d) danneggiare e compiere atti vandalici su beni privati o pubblici (quali, a mero titolo esemplificativo, cabine, verde pubblico, panchine, targhe e segnaletica, manufatti, arredo urbano, veicoli, monumenti) ;
 - e) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedute, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - f) spostare gli arredi urbani dalla loro originaria collocazione;
 - g) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e sulle altrui proprietà salvo espressa autorizzazione. È altresì vietato affiggere o collocare etichette adesive ed altri mezzi pubblicitari su beni pubblici o privati senza la prescritta autorizzazione; ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie, il beneficiario del messaggio pubblicitario è ritenuto obbligato in solido con l'autore della violazione, salvo che dimostri la sua completa estraneità.
 - h) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni.
 - i) recare disturbo con grida e schiamazzi, con l'utilizzo di radio ed apparecchi di riproduzione sonora o quant'altro rechi molestia agli abitanti, ai passanti ed alle attività in genere;
 - j) circolare e sostare con qualsiasi veicolo all'interno dei giardini pubblici e delle aree a verde, ivi compresi eventuali vialetti o zone opportunamente sistemate, ricadenti all'interno delle stesse aree o nelle loro pertinenze. È fatta salva la circolazione mediante l'utilizzo degli acceleratori di andatura, senza creare situazioni di pericolo per gli utenti, nei limiti di cui al vigente Codice della Strada, e la conduzione a mano di velocipedi, per i quali è consentita la sosta negli spazi appositamente dedicati.
 - k) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini in contrasto con le disposizioni stabilite dal Comune;
 - l) collocare sui veicoli in sosta, lanciare o lasciare sul suolo pubblico, volantini o simili, senza preventiva autorizzazione;
 - m) recare intralcio o disturbo sedendosi o sdraiandosi per terra, nelle strade, nelle piazze, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
 - n) usare impropriamente le strade, i giardini pubblici, le altre aree pubbliche e le aree private ad uso pubblico, ivi comprese le aree boschive, per bivaccare e dimorare; nei suddetti luoghi è altresì vietato stendere, esporre o depositare anche solo temporaneamente effetti personali, indumenti, sacchi a pelo, tende, coperte, borse,

valige, sacchi, arredamenti, suppellettili e cose simili. Il materiale rinvenuto verrà immediatamente rimosso.

- o) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- p) salvo che il fatto costituisca illecito già punito da norme di legge, derivare acqua dalle fontane pubbliche e fontanelli mediante condutture di qualsiasi tipo, nonché ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi di qualsiasi genere;
- q) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrarie al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disgusto o incomodo alle persone o che possano offendere la pubblica decenza, nonché soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati, compiere atti di pulizia personale e utilizzare l'arredo urbano in modo non consono alla sua destinazione;
- r) depositare ovvero collocare nello spazio urbano, senza preventiva concessione di suolo pubblico, opuscoli, pieghevoli informativi o pubblicitari, riviste, giornali, stampe ai fini della distribuzione gratuita con modalità self service; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, risponderà in solido il legale rappresentante della Società redattrice ovvero in mancanza il soggetto beneficiario della pubblicità.
- s) otturare le caditoie delle fogne e/o introdurre in queste materie solide;
- t) impedire e/o diminuire l'efficacia dell'uso o recare in qualunque modo danno alla pubblica illuminazione, alle segnalazioni stradali ed a quelle indicanti pericolo e, in genere, a qualsiasi opera di pubblica utilità.

Titolo III – TUTELA DEL DECORO E SICUREZZA URBANA

Articolo 5. Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Non è richiesta alcuna autorizzazione preventiva per collocare nelle strade o piazze di proprietà comunale e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, a condizione che gli stessi non creino disturbo o pericolo alcuno. A tal fine, gli interessati devono presentare apposita comunicazione all'Ufficio di Polizia Municipale, contenente gli elementi essenziali del materiale da collocare con indicati i luoghi di prevista installazione, da inviare almeno sette giorni prima.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio, in solido con i committenti.

Articolo 6. Uso dei dispositivi antifurto

1. I dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da avere un funzionamento che non superi cinque minuti continuativi.
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla propria abitazione è tenuto ad esporre all'esterno, in posizione ben visibile, una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

Articolo 7. Manutenzione dei marciapiedi

1. I proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione dei marciapiedi di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade, fatto salvo quanto previsto da specifici piani di recupero adottati dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 8. Manutenzione degli edifici e delle aree

1. I proprietari, i locatari e, comunque, i detentori a qualsiasi titolo di edifici pubblici e privati, sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne e sono responsabili della conservazione e della pulizia delle targhe dei numeri civici. I proprietari devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni e rivestimenti al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile; hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici, di provvedere alle manutenzioni delle parti deteriorate dell'edificio, nonché a porre in essere ogni adeguato intervento volto ad evitare fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive, situazioni di pericolo per l'ordine pubblico, l'integrità fisica delle persone e la sicurezza urbana, nel rispetto delle altre norme in materia.
2. Le acque piovane che sciolgono dai tetti devono essere convogliate, per mezzo di gronde installate lungo i muri degli edifici, sino al piano terra in modo da farle defluire direttamente nella fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere prontamente riparati dal proprietario.
3. I soggetti di cui al primo comma devono altresì provvedere alla pulizia e manutenzione dei cortili, in particolare di quelli visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio. Tale obbligo è esteso a portici e percorsi pedonali privati ad uso pubblico ed anche pubblici, qualora adiacenti alle fronti degli edifici ed a diretto servizio degli stessi.
4. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione anche in caso di non utilizzo. Nel caso di edifici in disuso o in stato di abbandono, i proprietari devono altresì porre in essere tutti gli accorgimenti necessari al fine di impedire l'accesso di estranei. Al fine di ostacolare l'insediamento in area urbana di volatili e animali selvatici di difficile controllo (colombi, topi, ratti, rettili, ecc.) e di limitare la diffusione di specie arboree, arbustive o erbacee infestanti, il proprietario dell'immobile deve provvedere ad effettuare periodicamente sfalci durante l'anno anche qualora si tratti di lotti non abitati, non edificati, in attesa o in corso di ristrutturazione o di costruzione, sì da mantenere le condizioni di decoro urbano e salubrità delle aree interessate.
5. In caso di accertata violazione delle norme di cui ai commi precedenti, il Sindaco, con specifica ordinanza, provvederà ad intimare ai trasgressori l'esecuzione dei necessari interventi e, qualora il proprietario non vi provveda entro il termine intimato, sarà soggetto, oltreché alle sanzioni previste dalla normativa vigente, anche alla refusione delle spese che l'amministrazione comunale abbia eventualmente sostenuto per il ripristino delle aree.
6. La Polizia Municipale, d'iniziativa o su richiesta e/o segnalazione degli uffici competenti, effettua i controlli per verificare il corretto uso e la titolarità degli occupanti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ponendo in essere tutte le iniziative necessarie per allontanare eventuali abusivi ed eseguendo, secondo le normative vigenti, i provvedimenti di decadenza o sgombero.

7. È vietato il sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione. Si considera sovraffollamento la permanenza nell'abitazione, anche se temporanea ed occasionale, di più di una persona rispetto ai parametri indicati dalla normativa vigente, dal Regolamento Edilizio e dal Regolamento di Igiene e Sanità, che non sia qualificabile come mera visita di cortesia. L'organo accertatore, all'atto dell'accertamento e contestazione della violazione, diffida i trasgressori a sgomberare entro tre giorni l'immobile dalle persone eccedenti.
8. È vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative ovvero in locali abusivamente adibiti a dimora.
9. È vietato impedire o comunque ostacolare l'accesso alla Polizia Municipale e agli altri soggetti deputati al controllo, ai locali in questione per le verifiche di cui sopra.

Articolo 9. Divieto di compiere determinati atti

1. È vietato in qualsiasi circostanza salire sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sugli impianti di illuminazione, sulle cancellate, sulle fontane e simili.
2. A tutela dell'incolumità e dell'igiene pubblica è vietato:
 - a) ammassare su suolo pubblico, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile; l'ammasso comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato ad autorizzazione;
 - b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) scuotere, spolverare e battere tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, abiti o simili fuori dalle abitazioni, da balconi e da finestre che danno su luoghi pubblici od aperti al pubblico.
3. È vietato occupare il suolo pubblico per consentire l'asciugatura dei panni sia mediante stendini che con altri mezzi. È altresì vietato stendere panni da un edificio ad un altro sovrastando il suolo pubblico. Nelle facciate di edifici prospicienti vie o piazze, o da queste visibili, è vietato appendere fuori dalle finestre biancheria, vestiario, effetti personali o altri oggetti consimili.
4. A tutela della corretta fruizione e della sicurezza dei lavoratori e degli utenti degli uffici e delle strutture comunali, è vietato ai fruitori degli stessi di porre in essere comportamenti tali da arrecare disturbo o molestia agli utenti e/o arrecare danni alle strutture. Il personale in servizio ha la facoltà di allontanare le persone che si dovessero rendere responsabili di tali comportamenti vietati.

Articolo 10. Operazioni di svuotamento e spurgo dei pozzi neri

1. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, pozzi neri e simili. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da imprese debitamente autorizzate.

Articolo 11. Vasche e fontane pubbliche

1. Al fine di garantire il corretto funzionamento delle fontane pubbliche installate sul territorio comunale, nonché la fruibilità delle stesse da parte dei cittadini in un contesto di conservazione di ottimali condizioni igienico – sanitarie, nei punti di erogazione dell'acqua potabile, è vietato:
 - a) Utilizzare l'acqua erogata dalle fontane pubbliche per usi diversi da quello alimentare. A titolo esemplificativo è da considerarsi vietato l'impiego di tale acqua per il lavaggio delle auto, per il lavaggio delle stoviglie, per la pulizia e l'igiene personale, per l'effettuazione di giochi, per l'innaffiatura di piante, alberi ed orti;
 - b) Applicare od accostare ai rubinetti di erogazione dell'acqua dispositivi di vario genere quali canne, prolunghe e simili, per consentire modalità diverse di prelievo;
 - c) Far abbeverare gli animali agli erogatori dell'acqua;
 - d) Toccare o imbrattare erogatori dell'acqua, griglie e piani di appoggio;
 - e) Commercializzare l'acqua prelevata.;
 - f) Lasciare aperti i rubinetti delle pubbliche fontane.

2. Al fine di garantire l'approvvigionamento da parte di tutti gli utenti interessati con tempi ragionevoli di attesa ed in modo da evitare sprechi di acqua potabile, le modalità di prelievo dell'acqua potabile dalle fontane pubbliche sono così disciplinate:
 - a) è consentito il prelievo di acqua fino ad un massimo di venti litri giornalieri per persona;
 - b) i contenitori utilizzati per il prelievo dell'acqua devono essere idonei per la conservazione di alimenti, puliti ed igienizzati. L'utilizzatore ne conserva comunque la piena responsabilità, così come per il trasporto e la loro conservazione.

3. È vietato insudiciare o danneggiare le fontane e le vasche pubbliche in qualsiasi modo. Nelle vasche pubbliche è altresì vietato:
 - a) L'ingresso di persone o animali;
 - b) immettere qualsiasi sostanza od oggetto;
 - c) pescare o disturbare gli eventuali pesci in esse presenti;
 - d) raccogliere oggetti in esse depositati, fatto salvo il caso che ad effettuare tale operazione sia il personale incaricato della pulizia delle vasche pubbliche;
 - e) far bere animali.

Articolo 12. Pulizia del suolo e dell'abitato

1. È obbligatorio per chiunque utilizzi strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e circostante per un raggio di almeno due metri.
2. È obbligatorio per coloro i quali esercitano la propria attività in locali prospicienti le strade pubbliche, o ai quali si accede dalle strade pubbliche, di provvedere alla

costante pulizia del tratto di marciapiede o di portici sul quale l'esercizio si affaccia o dal quale si accede.

3. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla strada pubblica.

Articolo 13. Scarico acque reflue e carico dell'acqua per autocaravan

1. In Piazza Ungaretti è individuata un'area da adibire alla sosta temporanea di autocaravan per consentire le operazioni di scarico dei serbatoi delle acque reflue ed il carico dell'acqua.
2. L'accesso alla predetta area è ammesso esclusivamente agli autocaravan, secondo la definizione contenuta nel Codice della Strada, e la sosta è consentita per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle sole operazioni indicate nel comma precedente. Al termine delle suddette operazioni, il fruitore del servizio di carico/scarico dovrà provvedere alla pulizia dell'area dagli eventuali residui dei reflui scaricati.
3. È vietato lo scarico delle acque chiare e scure al di fuori degli appositi pozzetti.
4. È permesso applicare, all'apposita presa dell'acqua ivi presente, tubazioni idonee a captare l'acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi degli autocaravan, purché le suddette tubazioni vengano applicate per il tempo strettamente necessario al riempimento degli stessi. L'uso di tali tubazioni non deve comunque costituire pericolo o intralcio alla circolazione di persone e mezzi e alla pubblica incolumità e sicurezza.

Articolo 14. Sgombero neve

1. I proprietari, gli amministratori, i conduttori e, comunque, chiunque detenga immobili a qualunque titolo, durante o a seguito di nevicate, devono curare a loro spese che sia spalata la neve e rimosso il ghiaccio nei tratti di marciapiede e nei passaggi pedonali prospicienti l'ingresso dei relativi edifici e negozi o provvedere con idoneo materiale al fine di tutelare l'incolumità delle persone. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti, per scivolamento, oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
2. I soggetti di cui al comma precedente hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

Articolo 15. Rami e siepi

1. Le siepi e i rami che si affacciano su aree pubbliche da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio alla circolazione di pedoni e veicoli. In particolare, si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai mt. 2,70 se sporgono sopra il marciapiede e mt. 6,00 se sporgono sopra la carreggiata. I rami, le foglie ed i residui delle potature devono essere prontamente rimossi dalla sede stradale da chi le ha eseguite che, in caso di inosservanza, sarà ritenuto responsabile in solido con il proprietario delle piante e degli alberi oggetto dell'intervento.

2. I proprietari di abitazioni civili e rurali, conduttori e altri possessori di terre, confinanti con le strade di pubblico accesso, hanno l'obbligo di tenere regolate le siepi in modo da non restringere o danneggiare il suolo delle stesse ed a tagliare i rami delle piante che si protendono sopra il suolo o strade medesime al di sotto delle altezze indicate nel comma precedente.

Articolo 16. Campi e fossati

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale e/o personale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza:
 - a) le condotte di cemento sottostanti i passi privati;
 - b) i fossati;
 - c) i canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità nelle strade;
2. I proprietari e conduttori di terreni con termini nei canali e nei fossi di scolo, nei rii e loro affluenti che non siano di dominio pubblico, hanno l'obbligo di provvedere alla perfetta ripulitura e manutenzione degli stessi per garantire il libero e rapido deflusso delle acque.
3. I proprietari di terreni, frontisti di strade statali, provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico, hanno l'obbligo di sistemare e ripristinare le ripe e le scarpate di loro proprietà, per evitare il verificarsi di cedimento di terreno o di altro materiale.
4. I proprietari e conduttori di terreni incolti nelle zone di residenza e nelle adiacenze di immobili nonché lungo le vie di uso pubblico devono tenere costantemente mantenuti i propri terreni e giardini, ed in particolare provvedere almeno entro il 30 Giugno di ogni anno alla ripulitura dei terreni suddetti mediante trinciatura, falciatura, aratura e/o fresatura. Tale termine è differito al 31 Luglio di ogni anno per i terreni coltivati.
5. I proprietari e conduttori di terreni prospicienti le strade di uso pubblico ed i fossi di scolo tra le proprietà private devono provvedere, nei limiti dei propri fondi, entro il 30 Giugno di ogni anno, alla ricavatura fino alla livellazione dovuta, in larghezza e profondità, delle fosse, dei passaggi con ponti e ponticelli stradali, nonché alla rimozione di callari provvisori, frane o qualunque altro ostacolo.
6. I proprietari e conduttori di terreni incolti hanno comunque l'obbligo di mantenere, per tutto l'anno, i terreni in condizioni di buona manutenzione mediante trinciatura, falciatura, aratura, e fresatura, taglio delle piante sporgenti su strade e piazze e ricavatura di fosse e callari.
7. E' vietato incendiare e diserbare o disseccare chimicamente le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi e delle aree incolte in genere.
8. I proprietari e conduttori di terreni, anche ubicati in aree boschive, hanno altresì l'obbligo di curare che sulla superficie del proprio terreno non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco o di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita, anche togliendo qualunque tipo di materiale secco, rifiuti potenzialmente infiammabili, sterpaglie e rovi. Agli stessi è altresì vietato lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi natura, ammassato o

affastellato, tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente pericolosi per l'uomo anche da un punto di vista igienico – sanitario.

9. Nelle aree boscate e rurali, così come individuate dalle vigenti leggi, i proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di aree boscate e rurali confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi, strutture varie, viabilità pubblica e privata ad uso pubblico, devono provvedere, a proprie spese, a realizzare e mantenere una fascia parafuoco di protezione nella loro proprietà, secondo le indicazioni del Piano Antincendi Boschivi Regionale in corso di validità, per una fascia comunque non inferiore a metri dieci. Nelle stesse aree è altresì vietato lo stazionamento ed il bivacco, ad eccezione delle aree pubbliche all'uopo adibite.
10. Il Comune si riserva la facoltà di provvedere d'Ufficio a quanto sopra, addebitando le relative spese ai responsabili inadempienti.

Articolo 17. Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

1. Al termine di ogni operazione di carico, scarico o trasporto di merci, di qualsiasi specie, il suolo pubblico deve rimanere sgombro e pulito.

Articolo 18. Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

1. I titolari o gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie o rifiuti in genere derivanti dalla loro attività, anche se non ricollegabili al loro comportamento, che si trovino abbandonati nelle immediate adiacenze degli esercizi stessi.

Articolo 19. Depositi esterni

1. È vietato l'abbandono allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana. Ove si tratti di contenitori non abbandonati, bensì sotto il controllo del proprietario, è fatto obbligo di mantenere gli stessi puliti e comunque chiusi mediante teli, rete zanzariera, o coperchi a tenuta.
2. Presso le attività industriali, artigianali e commerciali gli eventuali depositi all'aperto devono essere collocati in modo decoroso e consono all'ambiente circostante, curando in particolare l'ordine, la pulizia delle aree ed impedendo il formarsi di accumuli d'acqua stagnante.
3. Coloro che detengono per fini commerciali o ad altro titolo, anche temporaneamente, pneumatici devono stoccare gli stessi in modo da evitare la formazione di raccolte di acqua piovana;

Articolo 20. Disciplina della mendicizia nel territorio comunale

1. E' vietato porre in essere forme di accattonaggio, quando questo è praticato con modalità invasive, moleste e/o lesive dell'altrui libertà e dignità personale, in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, con particolare riferimento alle aree ed alle zone prospicienti gli edifici di culto, ospedali, case di cura e case di ricovero, sedi delle istituzioni preposte al soccorso ed alla sicurezza, fermate

dei mezzi di trasporto pubblico di linea e non di linea, cimiteri, parchi, parcheggi, aree mercatali, aree commerciali e teatri.

Articolo 21. Divieti specifici

1. È vietato su tutto il territorio comunale avvicinarsi ai veicoli in circolazione sulle strade pubbliche o ad uso pubblico per chiedere elemosine o offrire servizi quali pulizia o lavaggio dei vetri ed altre parti dei veicoli, nonché stazionare nei pressi delle aree di sosta al fine di indicare agli utenti della strada le zone libere per il parcheggio dei veicoli.
2. A garanzia della sicurezza stradale, all'interno del territorio comunale è vietato effettuare la sosta, la fermata o l'arresto temporaneo del veicolo sulle strade, al fine di concordare prestazioni sessuali con soggetti che esercitano l'attività di meretricio.
3. Resta salva la facoltà del Sindaco di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, ai sensi dei commi 4 e 4 bis dell'art.54 TUEEL, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Articolo 22. Campeggio

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio se non autorizzata secondo le disposizioni previste dallo specifico Regolamento Comunale.
2. Nell'operatività del presente divieto è pertanto compreso il divieto di stazionare in suddette aree con tende, sacchi a pelo, nonché mediante l'utilizzo di caravan, autocaravan o altri veicoli comunque attrezzati per l'uso abitativo, con lo scopo di campeggio, attendamento, e che poggino sul suolo, oltre che con le ruote, con stalli di fissaggio, ed occupino l'area pubblica o aperta al pubblico in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo ai sensi dell'art. 185 del Dlgs. n°285/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
3. È inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree attrezzate.

Articolo 23. Misure a tutela del decoro di particolari luoghi

1. Il Comune di Castelfranco di Sotto, in base ai principi di adeguatezza, leale collaborazione e sussidiarietà, persegue livelli di sicurezza integrata con tutti gli altri livelli di governo territoriale così come previsto dall'art. 1, comma 2, del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 (convertito con modificazioni dalle Legge 18 aprile 2017, n. 48), nonché dal D.L. 113/2018, (convertito con L. nr 132/2018).
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal Capo II del D.L. 20.02.2017 n°14 convertito in L. 18.04.2017 n°48 e successive modifiche ed integrazioni, sono individuate, nell'allegato 1 del presente regolamento, le aree alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art.9 D.L. 20 febbraio 2017 n°14, convertito con modificazioni, con L. 18 aprile 2017 n°48.

TITOLO IV - NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Articolo 24. Tutela ambientale

1. Ogni comportamento deve essere improntato allo scopo di proteggere e migliorare la salute e la qualità della vita, mantenere la varietà delle specie, conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi e garantire l'uso plurimo delle risorse e dello sviluppo sostenibile.

Articolo 25. Smaltimento dei rifiuti

1. È vietato abbandonare su aree pubbliche o private, suolo, sottosuolo o acque superficiali, rifiuti di qualsiasi specie e tipologia, ivi compresi i rifiuti di piccolissime dimensioni, quali ad esempio scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare e mozziconi dei prodotti da fumo.
2. Tutte le utenze domestiche e non domestiche presenti nel territorio comunale, nonché tutte le persone ivi dimoranti, sono tenute a conferire i propri rifiuti secondo la modalità "porta a porta", depositandoli negli appositi contenitori sullo spazio immediatamente prospiciente la propria abitazione o la propria sede dell'attività, nel rispetto dell'orario e dei giorni di conferimento delle diversificate tipologie di rifiuto indicati dal Comune con specifico provvedimento e dallo stesso adeguatamente pubblicizzati sia mediante apposite comunicazioni, che attraverso pubblicazione sul sito internet istituzionale.
3. I rifiuti possono altresì essere conferiti presso i centri di raccolta comunali secondo le modalità previste dal Comune.
4. I rifiuti di piccolissime dimensioni possono essere conferiti anche negli appositi cestini installati nei luoghi pubblici. Nei medesimi è fatto divieto di gettare rifiuti di altre dimensioni e sacchi contenenti rifiuti.
5. Nel territorio comunale è vietato il conferimento e/o deposito di rifiuti prodotti al di fuori del territorio del Comune di Castelfranco di Sotto.

Articolo 26. Concimazioni

1. Nei centri urbani è vietata la concimazione degli orti e giardini con sostanze emananti esalazioni moleste.
2. Fatta salva l'applicazione della specifica normativa in materia, le acque di vegetazione residue dalla lavorazione meccanica delle olive che non abbiano subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo, ad eccezione delle acque per la diluizione delle paste ovvero per la lavatura degli impianti, possono essere oggetto di utilizzazione agronomica attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli entro un termine non superiore alle ventiquattro ore dalla loro risulta.
3. Nei terreni agricoli, la distribuzione di concimi organici azotati ed ammendanti, alternativi a quelli tradizionali, che possono creare, oltre a problemi igienico-sanitari, anche problemi di natura ambientale, è soggetta alle seguenti prescrizioni:
 - a) i concimi dovranno essere conferiti, sui terreni interessati, in quantitativi tali da poter essere lavorati nell'arco della giornata e, quindi, in relazione ai mezzi

- disponibili per le operazioni di spandimento ed interrimento che dovranno, appunto, essere concluse nella stessa giornata del conferimento; dovrà essere evitato l'utilizzo di prodotti particolarmente pulverulenti o maleodoranti in giornate ventose od in aree prossime ad abitazioni, strade, corsi d'acqua, ed in generale ove le polveri prodotte possano arrecare disturbo;
- b) lo stoccaggio provvisorio di concimi può essere previsto per il solo giorno di utilizzo, a meno che non siano presenti idonei sistemi di stoccaggio, (quali silos o simili), in grado di evitare percolazioni nel terreno, emissioni di polveri e di sostanze maleodoranti;
 - c) le operazioni di consegna e spandimento dovranno avvenire nei seguenti orari: tra le ore 9,00 e le ore 17,00 dal 1° ottobre al 31 marzo e tra le ore 8,00 e le ore 16,00 dal 1° aprile al 30 settembre. Le operazioni di interrimento potranno proseguire anche oltre detto orario pomeridiano e fino a conclusione dei lavori, che, comunque dovrà avvenire entro le ore 18,00 con la completa lavorazione dei concimi conferiti, così come stabilito al punto a);
 - d) nel caso in cui i materiali di cui trattasi siano conferiti allo stato sfuso, l'utilizzatore dovrà dare comunicazione al Comune del luogo e della data dello spargimento sui terreni con almeno cinque giorni di anticipo.
 - e) chi procede alla concimazione dei terreni con i materiali sopra indicati dovrà acquisire, presso il produttore, opportune informazioni e documentazioni circa le caratteristiche chimico – fisiche del prodotto, la quantità consigliata (Kg/mq di terreno), le operazioni da svolgere per la preparazione del terreno e per lo spandimento in campo, le precauzioni da adottare per minimizzare eventuali diffusioni di spandimento in campo, le precauzioni da adottare per minimizzare eventuali diffusioni di polveri o disagi olfattivi, le condizioni meteo ottimali per la pratica dello spandimento in maniera da poter procedere al corretto utilizzo del compost/miscela di concimi organici azotati.

Articolo 27. Accensioni di fuochi

1. È vietato in tutto il territorio comunale appiccare fuoco libero a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché a materiali di varia natura presenti nei cantieri edili, paglia ed altri residui legnosi e scarti vegetali prodotti da lavorazioni agricole, nonché nell'ambito della ripulitura di prati e giardini. se non nei limiti e con le modalità previste dal presente regolamento e dalle leggi vigenti in materia.
2. Nei boschi non possono essere bruciate stoppie.
3. Paglia, sfalci, potature ed altro materiale agricolo vegetale e forestale non pericoloso, provenienti dalla manutenzione di orti e giardini privati e dalle attività svolte dalle imprese agricole di cui all'articolo 2135 c.c. debbono essere gestiti mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente, né mettono in pericolo la salute pubblica.
4. In alternativa all'impiego dei residui o all'accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in compost, o alla triturazione *in loco* mediante apposite macchine operatrici, è consentita la combustione controllata sul luogo di produzione, nei limiti di cui alle normative vigenti e nel rispetto delle disposizioni e delle cautele di seguito indicate.
5. La combustione controllata dei residui indicati al comma 3 va effettuata nel rispetto assoluto delle seguenti prescrizioni:
 - a) le attività devono essere effettuate sul luogo di produzione;

- b) durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia, ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
 - c) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
 - d) la combustione deve avvenire ad almeno cinquanta metri dai singoli edifici; sono fatte salve eventuali distanze superiori stabilite da altre disposizioni legislative;
 - e) il fumo generato dalla combustione non deve comunque invadere la sede viaria delle strade pubbliche e gli edifici;
 - f) salvo diversa disposizione di legge, possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo tre metri steri per ettaro al giorno di materiali vegetali provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti;
 - g) le operazioni di combustione devono svolgersi nelle giornate in assenza di forte vento, preferibilmente umide e all'interno della fascia oraria 21 - 10;
 - h) nelle aree adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco che circoscriva il sito dell'abbruciamento;
 - i) le ceneri derivanti dalla combustione del materiale vegetale devono essere recuperate per la distribuzione sul terreno a fini nutritivi o ammendanti.
6. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Toscana, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.
7. Il Comune, anche su segnalazione degli organi di Polizia, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze contingenti.
8. È sempre vietata la combustione di: pneumatici, materie plastiche e/o derivati, espansi e simili, nonché quella di combustibili liquidi quali benzina, kerosene, gasolio e simili, dei quali è tassativamente vietato l'uso anche per l'alimentazione e l'accensione di fuochi.
9. L'uso di bracieri e griglie è consentito solo in giardini e cortili privati e comunque adottando tutte le cautele al fine di evitare la diffusione nelle adiacenze di odori, miasmi, fumi, polveri, ceneri e simili e di arrecare disturbo, in generale, alle proprietà confinanti.

TITOLO V – PUBBLICA INCOLUMITA'

Articolo 28. Recinzioni di aree confinanti col suolo pubblico

1. È vietato effettuare le recinzioni che per materiali, forma e stato di manutenzione possano costituire grave pericolo per i passanti, salvo che queste non siano poste ad un'altezza tale da evitare inconvenienti e che ciò sia segnalato in modo ben visibile.

Articolo 29. Protezioni a pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e le fontane costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello accuratamente chiuso ed altre protezioni volte ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura. Nel caso in cui le protezioni manchino, i proprietari devono provvedere ad adottare tutte le opportune cautele affinché nessuno possa avvicinarsi.

Articolo 30. Oggetti posti sui davanzali e affissi agli edifici

1. I vasi da fiori, come in genere qualsiasi oggetto, quando siano posti sui davanzali delle finestre e sui terrazzi o su qualunque altro vano o sporgenza che prospetti immediatamente sul suolo pubblico o sulle corti aperte al pubblico o quelle di uso comune, dovranno essere assicurati contro ogni pericolo di caduta, e l'innaffiamento dovrà essere fatto in modo che non produca stillicidio lungo facciate e sul suolo pubblico o nelle corti sopra indicate.
2. Gli infissi di ogni genere, come tende, insegne, lampade, persiane e simili, nonché ogni altro oggetto affisso fuori dagli edifici, devono allo stesso modo essere solidamente assicurati per impedire che siano divelti dalla violenza del vento o per altra causa.

Articolo 31. Aree cortilive e chiostre

1. Le aree cortilive dei fabbricati e le chiostre del centro storico devono essere tenute in ordine col decoro urbano ed in modo da evitare il proliferarsi di rettili, ratti e costantemente liberi da rifiuti.
2. Le chiostre del centro storico devono essere lasciate libere ed accessibili per le ordinarie e straordinarie operazioni di manutenzione e pulizia.

Articolo 32. Segnalazioni per verniciature

1. Ferma restando la eventuale necessità di ottenere l'autorizzazione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche, chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione è tenuto ad apporre ripari e segnalazioni, utilizzando le cautele atte ad evitare danno o pregiudizio ai passanti.

TITOLO VI – ATTIVITA' RUMOROSE

Articolo 33. Tutela dai rumori

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, negli spazi ed aree pubbliche o aperte al pubblico, nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, è consentito l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di diffusione sonora, dalle ore 10,00 alle ore 23,30 dal lunedì al giovedì e le 24.00 dei giorni di venerdì, sabato, festivi e prefestivi, salvo

espressa autorizzazione comunale in deroga. In ogni caso è fatto salvo quanto previsto dal Piano di Zonizzazione Acustica e dai regolamenti attuativi

2. È vietato provocare lo scoppio di petardi, mortaretti o altri artifici simili, salvo specifica autorizzazione, creando pericolo o timore nei confronti delle persone.
3. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai commi seguenti.
4. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.
5. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro i limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
6. Il divieto di cui al comma 3, non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8 e dopo le ore 20 nei giorni feriali e prima delle ore 10, fra le ore 12 e le ore 15 e dopo le ore 20 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Articolo 34. Attività produttive ed edilizie rumorose

1. I macchinari industriali e simili dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, anche per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
2. Le attività e le lavorazioni rumorose, salvo deroghe specifiche concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente:
 - a) nel periodo invernale, dalle ore 7,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 20,00 nei giorni feriali, mentre nei giorni festivi dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00
 - b) nel periodo estivo, dalle ore 7,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 21,00 nei giorni feriali, mentre nei giorni festivi dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 20,00.
3. Ai fini delle presenti disposizioni, per periodo invernale si intende quello comprensivo dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, novembre e dicembre, mentre gli altri mesi sono considerati all'interno del periodo estivo.
4. È consentito l'uso di macchine agricole per le pratiche agronomiche dalle ore 22,00 alle 6,00 ad una distanza non inferiore a metri 300 dalle abitazioni e, comunque, purché le emissioni rumorose non superino i limiti di tollerabilità previsti dalla legge e impediscano il regolare riposo.
5. È vietata ai commercianti di strumenti musicali, apparecchi radio e simili, l'esecuzione di prove con diffusione dei suoni all'esterno. L'audizione a suono

completo è consentita soltanto in locale chiuso appositamente insonorizzato in modo da evitare che il suono prodotto sia percepito dall'esterno.

6. Per i pubblici esercizi ed i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi e di diffusione sonora dalle ore 10,00 alle ore 23,30 dal lunedì al giovedì e le 24.00 dei giorni di venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 23,30 dal lunedì al giovedì e le 24.00 dei giorni di venerdì, sabato, festivi e prefestivi, salvo espressa autorizzazione comunale in deroga. In ogni caso è fatto salvo quanto previsto dal Piano di Zonizzazione Acustica e dai regolamenti attuativi
7. Le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, o qualsivoglia materiale che produca rumorosità, che si debbano svolgere nelle vicinanze dell'abitato, devono effettuarsi con la massima cautela e senza arrecare disturbo alla quiete pubblica e al riposo.

Articolo 35. Disciplina dei mestieri girovaghi

1. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici se l'area occupata non supera i dieci metri quadrati e l'occupazione non si protrae per oltre quattro ore, siano esse consecutive o non consecutive.
2. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale. Tale attività è sempre vietata:
 - a) nei pressi delle scuole durante il regolare svolgimento delle lezioni;
 - b) nelle immediate vicinanze di chiese, ospedali, uffici pubblici ed in tutte le situazioni in cui possano costituire disturbo per chi lavora, studia o è ricoverato.
3. Per poter esercitare mestieri girovaghi è comunque necessario presentare apposita istanza al Comune con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data prevista.

Articolo 36. Uso di strumenti rumorosi per allontanare i volatili

1. È vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri" o similari, per la dispersione dei volatili nei terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 250 metri dalle abitazioni. È in ogni caso vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 08,00 del giorno successivo, e, comunque, nelle ore in cui è consentito il loro utilizzo, vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.

TITOLO VII - TUTELA E TENUTA DEGLI ANIMALI

Articolo 37. Obblighi del responsabile di un animale

1. Chiunque abbia l'obbligo di custodia di un animale, nonché chiunque accetti di detenere un animale non di sua proprietà anche se per un periodo determinato, ha

l'obbligo di garantire la salute ed il benessere del medesimo, di provvedere alla sua sistemazione e di dedicare cure ed attenzioni adeguate secondo le necessità.

2. In particolare chi ha la responsabilità dell'animale:
 - a) assicura all'animale cibo ed acqua di tipo ed in quantità conveniente e con periodicità adeguata;
 - b) garantisce le necessarie cure sanitarie;
 - c) garantisce l'equilibrio fisico dell'animale mediante adeguate possibilità di movimento;
 - d) garantisce l'equilibrio comportamentale e psicologico dell'animale evitando situazioni che possono costituire fonte di paura, angoscia, stress;
 - e) adotta misure idonee a prevenire l'allontanamento dai luoghi di abituale soggiorno;
 - f) assicura all'animale un ricovero idoneo e pulito;
 - g) garantisce l'adeguato e costante controllo dell'animale al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità, nonché per evitare che arrechi disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
 - h) provvede alla rimozione delle eventuali deiezioni solide lasciate dagli animali su aree pubbliche o aperte al pubblico.

Articolo 38. Cani

1. I proprietari di cani, o chiunque li abbia in custodia, sono tenuti a condurli negli spazi ed aree pubbliche con apposito guinzaglio e, se previsto dalla legislazione vigente, anche con museruola. Nei luoghi affollati, ed in particolare in occasione di fiere e mercati il Comune può prevedere che i cani, oltre che condotti al guinzaglio, siano costantemente muniti di idonea museruola. Sono fatte salve le aree di sgambatura appositamente predisposte dal Comune. I cani da caccia potranno essere lasciati senza guinzaglio nei soli momenti in cui sono utilizzati per l'attività venatoria, fermo restando l'obbligo di vigilare sugli stessi. È fatto altresì obbligo ai responsabili di sorvegliare i cani per tutelare la incolumità delle persone e degli altri animali, evitando anche che si radunino in branco.
2. Il responsabile deve disporre di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni del cane ed è tenuto a raccogliere immediatamente le deiezioni solide dagli stessi rilasciati in tutti gli spazi pubblici. È fatto obbligo al responsabile di esibire tali strumenti di raccolta a richiesta dei competenti organi di vigilanza. Nel caso di deiezioni all'interno di locali pubblici, il responsabile del cane ha l'obbligo di pulire e di risarcire gli eventuali danni causati.
3. È fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualsiasi modo l'integrità, il valore ed il decoro di ogni area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile. È sempre vietata la presenza di cani liberi, di qualunque taglia, presso i parchi giochi comunali attrezzati con giochi per bambini, e nelle aiuole fiorite. In generale, i proprietari o conduttori dei cani, avendone la responsabilità, hanno l'obbligo della vigilanza e della custodia dell'animale domestico.
4. Le spese di cattura e custodia dei cani fuggiti, nonché quelle inerenti a eventuali cure veterinarie agli stessi prestate, sono poste solidalmente a carico del proprietario, del detentore, dell'accompagnatore e di chi a qualunque titolo ne abbia l'obbligo di custodia. Gli stessi soggetti sono altresì responsabili per eventuali danni provocati dai cani a persone, animali o cose.

5. La fuga di un cane deve essere segnalata, anche a mezzo telefono, telefax o e-mail, entro 24 ore dal momento in cui ci si accorge della scomparsa, alla Polizia Municipale o ad un qualsiasi altro organo di Polizia. Restano fermi gli eventuali ulteriori obblighi di denuncia previsti dalla legislazione nazionale o regionale.
6. Solo qualora la segnalazione di cui al comma 5 venga effettuata prima che il cane sia catturato, il proprietario e/o detentore e/o accompagnatore non sarà soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa prevista nel caso specifico; tale non applicabilità della sanzione è operabile solo per una volta nell'arco di cinque anni e solo nei confronti dello stesso esemplare. Rimangono impregiudicati i diritti dei terzi per eventuali danni causati dall'animale fuggito, nonché l'obbligo di rifondere il Comune delle spese sostenute ai sensi del comma 4.
7. Chiunque rinviene un cane non accompagnato è tenuto a darne immediata comunicazione, indicando il luogo esatto dell'avvistamento, ai competenti uffici comunali (Polizia Municipale o Ufficio Ambiente) o agli altri organi di Polizia, i quali provvederanno agli adempimenti necessari.
8. È vietato condurre animali, presumibilmente abbandonati o comunque non accompagnati, presso il Comune, il Comando di Polizia Municipale e altri uffici pubblici. E' vietato altresì occuparsi personalmente della cattura dell'animale, del suo trasporto e della detenzione presso la propria abitazione o altro luogo diverso da quello del ritrovamento, o della conduzione presso il canile, salvo che si tratti di animali feriti, che sia dimostrata una imminente situazione di pericolo per l'incolumità dello stesso o delle persone e l'impossibilità a contattare i competenti uffici comunali, o che si sia ricevuta apposita autorizzazione da parte degli stessi o da parte degli organi di Polizia.

Articolo 39. Detenzione di animali ad uso amatoriale e da cortile

1. I proprietari di animali detenuti ad uso amatoriale e da cortile con destinazione ad uso alimentare familiare sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari e consoni alla singola specie affinché sia garantito il loro benessere e che sia garantito che non procurino molestie o siano fonte di pericolo per i cittadini e per altri animali, siano essi di terzi proprietari o in libertà nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.
2. I proprietari di questi animali devono in particolare provvedere:
 - a) a fornire loro tutte le cure e vaccinazioni ritenute necessarie per ogni specie, previste dalle normative sanitarie vigenti, fondamentali per la normale profilassi;
 - b) a rispettare le norme minime per il benessere fisiologico degli animali, mantenendoli in ambienti idonei (recinti, paddock, voliere, ecc.) ed alimentandoli adeguatamente, in modo da evitare che gli stessi animali possano creare disturbo a persone terze con emissione di odori molesti oppure con manifestazioni di sofferenza;
 - c) a contenere i disturbi che gli animali potrebbero arrecare a persone terze specie durante certi periodi dell'anno (periodi degli amori, cambio delle stagioni, ecc.) e legati alla fisiologia e all'indole di ogni specie.

Articolo 40. Ricovero per gli animali

1. La realizzazione ed il mantenimento in essere di ricoveri per gli animali sono disciplinati dal vigente Regolamento Edilizio.
2. Anche agli animali presenti in tali ricoveri si applicano le disposizioni di cui all'art.39.

Articolo 41. Misure di prevenzione contro il diffondersi delle zanzare

1. Al fine di prevenire il diffondersi in maniera incontrollata della presenza di zanzare soprattutto nei mesi più caldi dell'anno, nel periodo dal 15 Aprile al 31 Ottobre di ogni anno:
 - a) è fatto obbligo a chiunque di evitare l'abbandono definitivo o temporaneo, negli spazi aperti pubblici o privati, compresi i terrazzi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana;
 - b) è fatto obbligo a chiunque di procedere, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, allo svuotamento dell'eventuale acqua in essi contenuta ed alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici in caso di pioggia; diversamente procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero; tali prescrizioni non si applicano alle ovitrappole gestite dall'Azienda USL per il monitoraggio dell'infestazione;
 - c) È fatto obbligo di introdurre nei piccoli contenitori d'acqua che non possono essere rimossi, filamenti di rame in ragione di almeno 20 grammi per litro d'acqua;
 - d) È fatto obbligo di introdurre nelle fontane e nei laghetti ornamentali pesci larvivori, come pesci rossi, gambusie e simili;
 - e) È fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori condominiali ed a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di edifici ad abitazione e ad altri usi, di assicurare lo stato di efficienza degli scarichi idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d'acqua stagnante anche temporanee;
 - f) È fatto obbligo ai soggetti pubblici e privati confinanti con corsi d'acqua o cigli stradali, di curare la manutenzione dei corsi d'acqua onde evitare ostacoli al deflusso delle acque stesse e mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possono favorire il formarsi di raccolte stagnanti d'acqua;
 - g) È fatto obbligo a tutti i conduttori di orti di privilegiare l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso, di sistemare tutti i contenitori ed altri materiali, come ad esempio i teli di plastica, in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia, e di chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d'acqua;
 - h) È fatto obbligo ai proprietari e responsabili di depositi ed attività industriali, artigianali e commerciali, e responsabili di cantiere, di adottare tutti i provvedimenti idonei ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, privilegiando lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti,

oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia, o assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare ogni quindici giorni o in alternativa entro sette giorni da ogni precipitazione atmosferica;

- i) È fatto obbligo alle aziende agricole e zootecniche ed a chiunque allevi animali o li custodisca anche a scopo zoofilo, di curare lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna, evitando i ristagni d'acqua e provvedendo ad effettuare trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali.

TITOLO VIII - VARIE

Articolo 42. Contrassegni del Comune

1. È vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta dell'Amministrazione Comunale o senza che vi sia stato un previo accordo con la stessa.

Articolo 43. Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni del presente Regolamento, fatta salva ogni eventuale e ulteriore responsabilità civile e penale, è punita, ai sensi dell'art.7-bis del Dlgs. 18.08.2000 n°267, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, secondo le procedure delineate dalla legge 24.11.1981 n°689 e successive modifiche ed integrazioni. La Giunta comunale, all'interno di tali limiti edittali, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, giusta la disposizione di cui all'art.16 c.2 legge 24.11.1981 n°689.
2. La vigilanza relativa all'applicazione delle norme stabilite con questo Regolamento è affidata alla Polizia Municipale, nonché a tutti gli altri agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
3. È fatta salva la facoltà per gli operatori accertatori di procedere al sequestro delle cose che sono servite o che sono state destinate a commettere la violazione amministrativa o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'art.13 della legge 24.11.1981 n°689.
4. Ai sensi dell'art. 45 c.5 della L.R.T. 19.02.2020 n°11 nelle ipotesi di persistente violazione, a fronte dell'emissione di una misura cautelare ovvero dell'applicazione di una sanzione accessoria, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 6.000,00.

Articolo 44. Sanzioni amministrative accessorie

1. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica di diritto. La sanzione accessoria deve essere indicata sul verbale di accertamento e contestazione della violazione o, in mancanza, nella

notificazione. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria. Il ricorso alla competente Autorità Amministrativa contro le sanzioni amministrative pecuniarie si estende anche alla sanzione accessoria.

Articolo 45. Sospensione di una determinata attività

1. In caso di violazione di disposizioni concernenti lo svolgimento di iniziative o attività in contrasto con le norme del presente Regolamento, il trasgressore è obbligato a sospendere o a cessare tale l'attività.
2. Quando le circostanze lo esigono, tale obbligo deve essere adempiuto immediatamente. Negli altri casi l'esecuzione deve avvenire entro i cinque giorni dalla contestazione del verbale di accertamento o dalla sua notificazione.
3. In caso di inottemperanza, oltre alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria, il Comune provvede con mezzi idonei all'esecuzione coattiva dell'obbligo. Le spese sostenute per l'esecuzione coattiva sono poste a carico del trasgressore.

Articolo 46. Sanzione accessoria in caso di violazione del divieto di campeggio

1. Alla violazione delle norme concernenti il divieto di campeggio di cui all'art.22 consegue l'obbligo di rimozione di tutte le attrezzature utilizzate, da effettuarsi contestualmente alla contestazione della violazione o entro il termine massimo intimato dagli operatori di Polizia intervenuti, comunque non superiore alle ventiquattro ore.
2. In caso di mancata rimozione delle attrezzature di cui al precedente comma entro il termine previsto, consegue la rimozione forzata delle stesse a cura del Comune, che verranno restituite ai legittimi proprietari o possessori, previo pagamento delle spese di rimozione e custodia.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 47. Abrogazioni di norme

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le norme in contrasto con esso e le eventuali ordinanze emesse precedentemente, se assorbite o in contrasto con le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Articolo 48. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento di Polizia Urbana entrerà in vigore decorsi i termini previsti per legge.

Articolo 49. Rinvio dinamico

1. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere nazionale o regionale nelle materie oggetto del presente Regolamento si devono intendere recepite in modo automatico.

Articolo 50. Ulteriori responsabilità

1. L'applicazione delle norme del presente Regolamento non esaurisce la responsabilità del trasgressore e dell'obbligato solidale per eventuali ulteriori responsabilità di tipo penale, civile, amministrativo e/o contabile.



VILLA CAMPANILE

ORENTANO

Via dei Nencini

Via Dori

Via T. Cristiani (S.p. 4)

Via Barghini

Via dei Pini

Via Ulivri

Via T. Cristiani (S.p. 4)

Via Ulivri

Via

Ponticelli

Ponticelli

Via